

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2014  
152ª Seduta

Presidenza del Presidente  
PALMA

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.*

*La seduta inizia alle ore 21,45.*

IN SEDE REFERENTE

**(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso delle precedenti sedute, erano stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 12 e 16 del decreto-legge. Propone che l'esame prenda le mosse dalle proposte emendative riferite a quest'ultimo articolo, per poi passare all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 12.

Conviene la Commissione.

Ha quindi la parola per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 16 il relatore CUCCA (PD), il quale si pronuncia in senso contrario sugli identici emendamenti 16.1 e 16.2; invita al ritiro dell'emendamento 16.3 e si esprime in senso contrario sugli emendamenti 16.4 e 16.5. Con riguardo agli emendamenti 16.6 e 16.7, identici tra loro e sostanzialmente della medesima portata del successivo 16.8, si pronuncia favorevolmente, mentre invita al ritiro dei restanti emendamenti 16.9, 16.10, 16.12, 16.13, 16.15, 16.16 e 16.17. Infine, circa l'emendamento 16.14, a prima firma del senatore Barani, ne propone una riformulazione, volta a disciplinare il periodo annuale di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché di avvocati e procuratori dello Stato. Quanto, poi, alle proposte emendative di carattere aggiuntivo, invita i proponenti a ritirarle tutte, precisando che, ove insistessero per le votazioni, il parere sarà contrario.

Il vice ministro COSTA esprime parere conforme a quello illustrato dal relatore, con la sola eccezione degli emendamenti 16.6, 16.7 e 16.8 sui quali si rimette alla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio si è espressa con parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte emendative 16.0.3, 16.0.5 e 16.0.6.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 16.1 e 16.2, questi vengono respinti. Dopo che il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha ritirato l'emendamento 16.3 si passa all'emendamento 16.4 sul quale interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII). Quest'ultimo si esprime in senso contrario sulla proposta emendativa giacché essa, se approvata, determinerebbe malfunzionamenti e incongruenze nel sistema giudiziario.

Il senatore **CASSON** (PD) interviene per dichiarazione di voto rilevando che la proposta 16.4 ha quanto meno la virtù di attenuare l'incongruità della disposizione inserita nel testo del decreto-legge. Tuttavia, anch'essa non è soddisfacente, giacché reca controindicazioni piuttosto rilevanti nel funzionamento degli uffici giudiziari e persino nell'esercizio del diritto di difesa tramite l'attività professionale dell'avvocatura.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Si passa quindi all'emendamento 16.6 che viene ritirato dal senatore **BUCCARELLA** (M5S).

Dopo che anche la senatrice Stefani ha ritirato l'emendamento 16.8, interviene per dichiarazione di voto il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale rileva che l'emendamento 16.7 costituisce un punto di equilibrio tra la riduzione dei termini delle ferie giudiziarie e l'esigenza di garantire il buon funzionamento degli uffici giudiziari senza ostacolare l'attività dell'avvocatura, la quale non può essere investita di una modifica dirompente sulla riapertura degli studi per causa della scadenza dei termini per la proposizione delle azioni e dei ricorsi.

Posto ai voti, l'emendamento 16.7 risulta approvato.

Sono dunque preclusi i successivi emendamenti 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

Si passa dunque all'emendamento 16.13, che viene ritirato dal senatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Dopo che gli emendamenti 16.15 e 16.16 sono stati anch'essi ritirati, il senatore **BARANI** (GAL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 16.14 in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto.

Sulla portata dell'emendamento 16.14 testo 2, si apre un ampio dibattito cui prendono parte i senatori **CASSON** (PD), **FALANGA** (FI-PdL XVII), **CALIENDO** (FI-PdL XVII), **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il relatore **CUCCA** (PD) ed il presidente **PALMA**.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) fa presente che la portata del testo sembra porsi in antinomia con l'articolo 108 primo comma della Costituzione. Pertanto, ritiene che esso non debba trovare accoglimento. Anche il senatore **CASSON** (PD) avanza perplessità sulla portata delle disposizioni contenute nella riformulazione dell'emendamento 16.14 e ne evidenzia il discutibile intento di voler assicurare la funzionalità degli uffici e l'effettiva fruizione delle ferie secondo una logica che appare almeno in parte contraddittoria.

In esito al dibattito tra i componenti della Commissione, Il senatore **BARANI** (GAL), ritira l'emendamento 16.14 testo 2.

Si passa all'emendamento 16.17, il quale, posto in votazione, non è approvato.

Si passa, quindi, agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16, che sono tutti ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) ribadisce l'esigenza che il Governo si faccia carico di fornire gli elementi istruttori necessari perché, in vista dell'esame in Assemblea, possa essere rivisto il parere della Commissione bilancio sulla proposta emendativa 16.0.5, la quale, colpita dal parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio, in realtà reca le apposite norme di copertura finanziaria che ne consentirebbero l'approvazione.

Il PRESIDENTE prende atto delle ulteriori richieste avanzate dal senatore Caliendo e dispone una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 22,45, è ripresa alle ore 22,55.*

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6, accantonati nel corso della precedente seduta.

Il relatore **CUCCA** (PD) si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione della proposta emendativa 6.26 e dell'emendamento 6.31, sui quali il parere è favorevole.

Sulla proposta emendativa 6.70 il relatore si riserva di esprimersi in un secondo momento.

Infine sull'emendamento 6.9, precisa che il proprio orientamento sarebbe favorevole all'accoglimento, ma preannuncia un emendamento a propria firma che costituisce, tra l'altro, una sostanziale riformulazione di tale proposta emendativa.

Dopo che il vice ministro COSTA si è riservato di esprimere il proprio parere in una successiva fase su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, i senatori **CALIENDO** (FI-PdL XVII), **GIOVANARDI** (NCD), **BUCCARELLA** (M5S) e **FALANGA** (FI-PdL XVII) aggiungono la propria firma all'emendamento 6.9.

Gli emendamenti 6.28 e 6.29 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il relatore **CUCCA** (PD) deposita, quindi, il nuovo emendamento 6.80, allegato al resoconto.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 12.0.6, 12.0.9 e 12.0.12 sono stati dichiarati improponibili.

Il relatore **CUCCA** (PD) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta 12.9, di cui propone una riformulazione che inserisca un espresso riferimento alla facoltatività dell'assistenza di un avvocato, sull'emendamento 12.18, sul quale pure descrive i termini di una possibile riformulazione e sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.1 e 12.0.3, sui quali si rimette alla Commissione.

Dopo che il vice ministro COSTA ha chiesto di potersi pronunciare in un secondo momento sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, il relatore **CUCCA** (PD) avanza un'ulteriore proposta emendativa che si fa carico di rielaborare, peraltro, i contenuti dell'emendamento 12.9, a prima firma della senatrice Stefani.

Su tale emendamento, pubblicato in resoconto con la numerazione di 12.80, si apre un breve dibattito cui prendono parte il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII), il presidente **PALMA**, il senatore **BUCCARELLA** (M5S), il senatore **CASSON** (PD), la senatrice **FILIPPIN** (PD), il relatore **CUCCA** (PD) ed il senatore **BUEMI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Stante la natura della proposta emendativa da ultimo illustrata da parte del relatore e tenendo conto della presentazione di un ulteriore emendamento dello stesso relatore anche all'articolo 6, il presidente **PALMA**, accogliendo le richieste provenienti da vari esponenti dei Gruppi, propone di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi testi del relatore per le ore 16 di domani.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Così rimanendo stabilito, il PRESIDENTE preannuncia che stante l'apertura di un nuovo termine per la proposizione dei subemendamenti, potrebbe rendersi opportuna una modifica dell'orario della seduta di domani.

Avrà cura di rendere noto quanto prima gli eventuali differimenti di orario, anche alla luce delle intese che avranno luogo con la Presidenza della 13<sup>a</sup> Commissione permanente, in vista della seduta delle Commissioni riunite già prevista per la serata di domani.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 23,30.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1612

Art. 6

**6.80**

**CUCCA**, RELATORE

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole "da un avvocato" con le seguenti: "da almeno un avvocato per parte";*

*sostituire il comma 2 con il seguente*

"2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.";

*al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

"Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.";

*sostituire il comma 5 col seguente:*

"5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: "g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;"
- b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: h-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.";
- c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;"

Art. 12

**12.80**

**CUCCA**, RELATORE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole "innanzi all'ufficiale dello stato civile" con le seguenti: "innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,";*

*dopo le parole "atto di matrimonio" inserire le seguenti: "con l'assistenza facoltativa di un avvocato".*

Art. 16

**16.14 (testo 2)**

**BARANI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

"Art. 16

(Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato)

Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis* (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato) - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili,

e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo o in aspettativa, hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.»

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015 ed è abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le stesse.

Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2."